Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n.9407/2022 Firenze, data del protocollo

VISTO l'atto dirigenziale prot. n. 3030 del 28/09/2026, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con il quale la Città Metropolitana di Firenze – su istanza dell'organizzatore Marco Gabbricci in qualità di Presidente/Legale rappresentante della società **A.S.D. MOTO GUZZI PRATO** con sede a Prato in Via della Chiesa di Grignano n.28/C – ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata **"9° MEMORIAL PIERO FORCONI"**, in programma per il giorno **11/10/2026**, con partenza da Mercatale Val di Pesa (FI) Via Don Minzoni alle ore 14:30 e arrivo presunto a Mercatale Val di Pesa (FI) Via 8 Marzo alle ore 16:45 circa;
VISTI i programmi dell'evento e il percorso della gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Firenze, più in particolare nei Comuni di Greve in Chianti, Impruneta e San Casciano Val di Pesa;
CONSIDERATO che la Sezione Polizia Stradale territorialmente competente e i suddetti Comuni e i relativi Comandi delle Polizie Municipali non hanno manifestato profili ostativi inerenti la sicurezza della circolazione stradale;
VISTO l'art. 9, co. 7-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla l. n. 58/2025, ai sensi del quale: "*Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto*";
RITENUTO di dover predisporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica, dal momento che la stessa, come da percorso allegato all'istanza, non si svolge interamente nel territorio di un solo Comune;
VISTI il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e le circolari del Ministero dell'Interno prot. nn. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 e 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 del 08 maggio 2025;
VISTO il decreto prefettizio prot. n. 67096 del 08/04/2025 con il quale il Prefetto di Firenze ha conferito al viceprefetto aggiunto dr.ssa Maria Trimboli la temporanea reggenza del posto di funzione di Capo Ufficio di Staff dell'Area III: "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti alla suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 129 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità pubblica dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il giorno **11/10/2026** è disposta nell'ambito di questa Città Metropolitana la sospensione temporanea della circolazione di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti dal momento del transito dell'ultimo concorrente.

Prefettura - UTG - FIRENZE - 11 - Sanzioni per violazioni alla legge 386/90 (Assegni) - Prot. Uscita N.0194724 del 30/09/2026

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautela necessarie ed evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;
- siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano della sicurezza;
- sia garantito dall'organizzazione un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;
- l'organizzazione predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organizzatori siano obbligati a richiedere l'assistenza delle Polizie Municipale dei Comuni interessati dall'evento nella gestione della viabilità, soprattutto nelle zone di intersezione;
- prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un mezzo di soccorso e di un medico;
- sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- a cura degli organizzatori sia data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata; che non siano recate offese alla estetica delle strade ed all'ambiente;
- eventuali danni causati siano a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, sia rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione

della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, curando l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori e dalle Polizie Municipali dei Comuni interessati avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Firenze alla voce "Permessi di Circolazione e Gare Sportive Su Aree Pubblicate – Anno 2026" reperibile al seguente link https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/firenze/permessi-circolazione-e-gare-sportive-aree-pubbliche-anno-2026." Al termine dell'evento le Polizie Municipali dei Comuni interessati dalla manifestazione e la Polizia Stradale sono invitate a fornire un sintetico rapporto sulle risultanze della competizione, così che questa Prefettura possa dar seguito a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE AREA III
viceprefetto aggiunto
(Trimboli)

MARIA TRIMBOLI
Ministero dell'Interno/97149560589
30.09.2026 13:34:00
GMT+02:00

Il presente provvedimento è trasmesso a:

Questura di Firenze dipps132.00F0@pecps.poliziadistato.it
Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze tfi30434@pec.carabinieri.it
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze fi0550000p@pec.gdf.it
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze com.firenze@cert.vigilfuoco.it
Sezione Polizia Stradale di Firenze dipps212.0100@pecps.poliziadistato.it
Comando delle Polizie Locali dei Comuni di: GREVE IN CHIANTI - IMPRUNETA - SAN CASCIANO VAL DI PESA;
Soc. Centrale Operative NUE 112 Regione Toscana
ed Emergenza Territoriale Area Empolese centrale.112@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
ANAS Toscana S.p.a. anas.toscana@postacert.stradeanas.it
Città Metropolitana di Firenze cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
A.S.D. MOTO GUZZI PRATO postmaster@pec.scortatecnica.it
Prefettura UTG di Firenze Ufficio CED informatica.pref_firenze@interno.it